

STATUTO

TITOLO I Costituzione, Denominazione, sede e finalità

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e sede

1.1 È costituita una Fondazione denominata "**VITE VERE DOWN D.A.D.I. - ONLUS**".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "**VITE VERE DOWN D.A.D.I. - ETS**".

1.4 Fino all'iscrizione nel Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per la Fondazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS.

1.5 La Fondazione ha sede in Padova (PD) via S.Crispino n. 82.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune a diverso indirizzo compete al Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità e Scopo

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della Legge n. 328/2000 e successive modifiche, interventi , sevizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016 e successive modifiche;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.2.2001 (G.U. n. 129/2001);
- beneficenza;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

2.2 La Fondazione opererà quindi per:

a) offrire assistenza sociale e socio-sanitaria a soggetti con disabilità con particolare attenzione per le persone con Sindrome di Down e/o disabilità intellettiva, siano essi bambini o adulti e ai loro familiari, in proprio e/o in convenzione con enti pubblici e privati, fornendo anche sostegno psicologico, informazioni corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e scambio di informazioni ed esperienze;

b) elaborare, realizzare e sostenere progetti ed attività volti all'assistenza e al miglioramento della qualità della vita delle persone con Sindrome di Down e/o disabilità intellettiva e dei loro familiari;

c) elaborare, realizzare e sostenere progetti, attività e, in generale, iniziative volte ad un più agevole inserimento

delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle persone con Sindrome di Down e/o disabilità intellettiva, specie se orfane, nelle attività lavorative, nel tempo libero e, in generale, nella società, affrontando anche il problema della persona con Sindrome di Down e/o disabilità intellettiva non inseribile e di quella anziana non più inseribile;

d) cooperare e dialogare con organismi ed istituzioni pubblici o privati, ai fini di una maggiore comprensione della disabilità, in particolare della Sindrome di Down e disabilità intellettiva;

e) tutelare i diritti civili e la dignità delle persone con Sindrome di Down e/o disabilità intellettiva;

f) svolgere attività di "beneficenza" nei casi in cui le persone disabili e le loro famiglie non siano in grado di provvedervi;

g) offrire agli organi legislativi e di governo, statali, regionali e locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti. Esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione.

2.3 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

2.4 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Comitato Esecutivo.

TITOLO II

Tipologie di Soci e Organi della Fondazione

Art. 3 - Soci Fondatori, Partecipanti e Sostenitori

3.1 I Soci Fondatori sono i soggetti che hanno costituito la Fondazione, come da Atto Costitutivo.

3.2 La qualifica di Partecipanti può essere successivamente conferita con delibera del Consiglio di Indirizzo, a persone fisiche o giuridiche di qualsiasi natura, pubblica o privata, che concorrano al patrimonio della Fondazione nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto e di cui deve essere attentamente valutata la condivisione delle finalità della Fondazione.

3.3 La qualifica di Partecipante ha durata permanente.

3.4 La qualifica di Sostenitori può essere conferita a persone fisiche o giuridiche di qualsiasi natura, pubblica o privata, che abbiano versato a favore della Fondazione un importo annuo di ammontare pari a quello determinato dal Comitato Esecutivo e/o che svolgano o abbiano svolto attività o opere di particolare rilievo ai fini del perseguimento degli scopi della Fondazione, anche prestando attività di Volontariato a favore della Fondazione stessa o attribuendo beni materiali o immateriali a quest'ultima.

La qualifica di Sostenitore ha durata annuale ed è

deliberata dal Comitato Esecutivo che è tenuto a valutare, fra l'altro, la condivisione delle finalità della Fondazione.

3.5 La qualifica di Socio Fondatore, di Partecipante e di Sostenitore potrà essere revocata dal Consiglio di Indirizzo nel caso di dichiarata incapacità a svolgere le normali funzioni della vita quotidiana e nel caso di condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Indirizzo
2. L'Assemblea Generale
3. Il Comitato Esecutivo
4. Il Presidente
5. L'Organo di controllo e il Revisore

Art. 5 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da tutti i Fondatori e i Partecipanti.

Sono membri di diritto del Consiglio di Indirizzo il presidente dell'Associazione Down Autismo e Disabilità Intellettiva - D.A.D.I. - ONLUS, con sede legale in Padova (35100 - PD), Via Gabelli - Corte Ca' Lando int. 4, codice fiscale 92072390286, ed il presidente della Cooperativa Sociale Vite Vere - Down Dadi Società Cooperativa, con sede legale in Padova (35100 - PD), Via Gabelli - Corte Ca' Lando int. 4, codice fiscale 04899200283.

Il Consiglio d'Indirizzo determina, nel rispetto del presente Statuto, delle finalità in esso indicate, della legge e dell'ordine pubblico, le linee guida e programmatiche, a cui dovrà conformarsi la gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo, in particolare provvede a:

- individuare obiettivi e programmi della Fondazione in ragione delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- deliberare sugli atti di gestione straordinaria, promossi in proprio o su proposta del Comitato Esecutivo, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le acquisizioni di immobili, l'accensione di mutui, l'accettazione di eredità e lasciti, le donazioni di notevole entità, l'apertura di nuovi servizi e le attività di significativa entità economica;
- approvare il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e ove ne ricorrano i presupposti il bilancio sociale, così come predisposti e presentati dal Comitato Esecutivo;
- definire modalità e criteri per l'acquisizione della qualifica di Partecipante e deliberare la nomina dei soci Partecipanti ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- nominare il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- nominare e revocare in ogni tempo anche i membri del Comitato Esecutivo;
- nominare e revocare l'Organo di controllo e il Revisore;
- deliberare eventuali modifiche statuarie, sempre salve le

finalità della Fondazione;

- deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;

- proporre l'estinzione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Art.6 - Convocazione e quorum del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; quando delibera in materia di modifiche statuarie, di determinazione dei criteri di ammissione dei Partecipanti e della loro nomina, nonché di scioglimento dell'Ente è necessario il voto favorevole del 75 per cento di tutti i componenti il Consiglio di Indirizzo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Il Consiglio di indirizzo può essere tenuto in audio-conferenza o in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

Ciascun componente può rilasciare delega scritta ad altro componente; ciascun delegato non può ricevere più di due deleghe.

Art. 7 - Assemblea Generale

7.1 L'Assemblea Generale dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori è luogo di incontro, di confronto e di dibattito che riunisce Fondatori, Partecipanti e Sostenitori della Fondazione; è organo consultivo della Fondazione.

7.2 Si riunisce su convocazione del Presidente ed è da questi presieduta.

7.3 La funzione dell'Assemblea Generale è quella di formulare proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo su attività da svolgere, obiettivi, linee guida e programmatiche.

7.4 L'assemblea generale può essere tenuta in

audio-conferenza o in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

Art. 8 - Comitato Esecutivo

8.1 La Fondazione è amministrata da un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo. I membri del Comitato Esecutivo possono essere scelti anche fra i componenti del Consiglio di Indirizzo.

8.2 Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni a decorrere dalla data del suo insediamento; i suoi componenti entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS in ottemperanza all'art. 26 comma 6 del codice del terzo settore .

8.3 Tutti i membri del Comitato Esecutivo, compreso il Presidente, possono essere riconfermati senza interruzione tra un mandato ed il successivo.

8.4 Decade dalla carica di membro del Comitato Esecutivo chi, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

8.5 Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un membro del Comitato Esecutivo sarà tempestivamente nominato un sostituto dal Consiglio di Indirizzo.

8.6 Il mandato dei membri del Comitato Esecutivo nominati in sostituzione di coloro che sono anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza naturale del Comitato medesimo.

8.7 Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente con lettera, mail, fax o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, notificato ai membri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione.

Il Comitato Esecutivo può esser tenuto in audio-conferenza o in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

8.8 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto del Presidente, in caso di parità, vale doppio.

Art. 9 - Competenze del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione della Fondazione; opererà secondo le linee politico-programmatiche e gli atti del Consiglio di Indirizzo.

Al Comitato Esecutivo competono tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Fondazione nel rispetto delle linee guida e programmatiche eventualmente indicate dal Consiglio di Indirizzo, oltre al compito di formulare proposte per la gestione straordinaria da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, competono al Comitato Esecutivo le seguenti prerogative:

- a) amministrare il patrimonio della Fondazione;
- b) adottare ed approvare eventuali regolamenti di amministrazione e gestione, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo, con i quali sarà eventualmente possibile, fra l'altro, dividere la categoria dei Soci Sostenitori in diverse sottocategorie sulla base della natura e dimensione dell'apporto da questi fornito alla Fondazione e, eventualmente, istituire ulteriori organi con funzioni consultive afferenti alle nuove categorie di Sostenitori;
- c) definire la struttura operativa della Fondazione;
- d) nominare il Direttore Generale della Fondazione, se ritenuto opportuno, definendone competenze ed attribuzioni, previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo;
- e) predisporre il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e ove ne ricorrano i presupposti il bilancio sociale;
- f) conferire, nelle forme di legge, deleghe speciali ad uno o più dei suoi componenti per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per la gestione degli affari correnti;
- g) assumere/licenziare personale dipendente o conferire incarichi professionali a terzi, per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

Il Comitato Esecutivo delibera, discrezionalmente, sulla nomina dei soci Sostenitori e determina la quota di versamento annuale richiesta agli stessi, anche in considerazione delle eventuali sottocategorie di soci Sostenitori previste con regolamento.

Art. 10- Il Presidente

10.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo della Fondazione e decade al momento della cessazione del Comitato Esecutivo.

10.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Art.11 - Funzioni del Presidente

11.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché i poteri di firma; il potere di rappresentanza è generale e le sue eventuali limitazioni sono regolate dall'art. 26 comma 7 del codice del terzo settore.

11.2 Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute di tutti gli organismi collegiali della Fondazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze dei medesimi;
- c) dare attuazione alle delibere del Comitato Esecutivo;
- d) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Esecutivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla

ratifica del Consiglio di Indirizzo o al Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 12 - Organo di Controllo e Revisore

12.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

12.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

12.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, salvo che all'organo di controllo sia assegnata la revisione legale dei conti nell'ipotesi di cui all'art. 31 comma 1 del codice del terzo settore.

12.4 Il Sindaco e il Revisore possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Indirizzo.

TITOLO III

Patrimonio, entrate e bilancio

Art. 13 - Patrimonio

13.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni conferiti dai Fondatori al momento della costituzione dell'ente.

13.2 Esso si incrementa per effetto:

- a) dei beni conferiti dai Partecipanti;
- b) dei conferimenti di altri soggetti privati e pubblici con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c) di acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- d) lasciti e donazioni ed eredità con destinazione vincolata al patrimonio;
- e) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- f) dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi.

13.3 La gestione del patrimonio e l'accettazione di eredità, legati e donazioni di notevole entità sono attribuzioni di competenza del Consiglio di Indirizzo.

13.4 E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio esistente.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 codice del terzo settore il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.5 Del Patrimonio, una quota pari al 30% (trenta per cento), o la diversa percentuale, maggiore o minore, che fosse prevista per legge, è destinata a costituire il Fondo Patrimoniale di Garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano rapporti con la Fondazione.

Art. 14 - Fondo di gestione

14.1 Costituiscono i mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori, da enti e da amministrazioni pubbliche ovvero dai privati;
- d) ogni altro provento conseguito in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali;
- e) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

14.2 Ai fini di cui al superiore art. 13.4 è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, membri o soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di appartenenza alla fondazione.

14.3 I Partecipanti ed i Sostenitori possono contribuire anche con oblazioni e con prestazioni di volontariato, nel rispetto in tal caso degli artt. 17 e segg. del codice del terzo settore.

Art. 15 - Bilancio

15.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente; si applica l'art. 13 del codice del terzo settore. Ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale è approvato nello stesso termine dal Consiglio di Indirizzo e in tal caso si applica l'art. 14 del codice del terzo settore.

Il Consiglio di Indirizzo deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

15.2. Salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e quanto previsto nel superiore art. 14.2, durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale sia a soci che a terzi.

15.3 La fondazione deve tenere, oltre alle scritture contabili di cui agli artt 13 e 14 del codice del terzo settore, il libro degli aderenti, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, il libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea generale, il libro dell'Organo di controllo, in conformità all'art. 15 del codice del terzo settore.

15.4. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare

i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno dieci giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del comitato esecutivo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 16 - Albo d'Oro

Possono divenire Membri dell'Albo d'Oro della Fondazione le persone fisiche o giuridiche alle quali il Consiglio di Indirizzo attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

TITOLO IV

Art. 17 - Durata ed estinzione

17.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

17.2. La Fondazione si estingue:

a) per decisione dell'autorità competente, anche su eventuale proposta del Consiglio di Indirizzo, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi o per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

b) per le cause di legge.

17.3. In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa:

a) verranno nominati uno o più liquidatori dal Consiglio di Indirizzo, ovvero in caso di sua impossibilità o inattività, dal Presidente del Tribunale competente su istanza di qualsiasi interessato;

b) tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui la Fondazione è dotata sarà devoluto, ad opera dei liquidatori sentito il parere vincolante del Consiglio di Indirizzo ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art.18 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 - Clausola Compromissoria

Eventuali controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e/o da rapporti tra soci o del socio con la Fondazione, sono rimesse a un Collegio arbitrale nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e che deciderà sulla controversia secondo equità, senza obblighi

di procedura ma assicurando il rispetto del diritto al contraddittorio. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri che saranno nominati con le seguenti modalità: ognuna delle parti della controversia nominerà un arbitro, gli arbitri in tal modo nominati nomineranno il terzo arbitro, che presiederà il Collegio. Nel caso in cui gli arbitri nominati dalle parti non dovessero trovare un accordo, la nomina del terzo arbitro sarà rimessa al Presidente del Tribunale di Padova.

Art. 20 - Norme Transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente Statuto, comprese quelle previste all'art. 2 relative alle finalità dell'ente, incompatibili con la qualifica di ONLUS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finchè l'ente risulta iscritto all'Anagrafe delle ONLUS:

1) deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2) ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3) utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

F.to Stefano Rognini

F.to FLAVIA DE FELICE - Notaio (Sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE PER GLI USI CONSENTITI.
PADOVA, LI 22 APRILE 2022
FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO FLAVIA DE FELICE